

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GADDA, MORETTO, VAZIO, MARCO DI MAIO, GRIBAUDO, BRAGA,
ERMINI, MORANI, D'ALESSANDRO, PEZZOPANE, DE FILIPPO**

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e
disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

Presentata il 29 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone un testo già approvato da questo ramo del Parlamento nella XVII legislatura ma non approvato in via definitiva dal Senato (atto Senato n. 2582). L'obiettivo della proposta di legge è quello di predisporre uno strumento per calcolare l'impatto ambientale dei prodotti cosmetici.

Attualmente in Italia non esiste alcuna forma di certificazione ecologica relativa ai cosmetici gestita e garantita dallo Stato, mentre molti sono i marchi privati, dimostrazione di una reale esigenza di mercato. Purtroppo però queste certificazioni « fai da te » sono adattabili a qualsiasi esigenza e, molto spesso, sono assai diverse le une dalle altre e finiscono per creare una grande confusione nei consumatori. Oltre a questi marchi ecologici, vi sono molti marchi senza

alcun disciplinare: si tratta di loghi di fantasia che il produttore appone sull'etichetta allo scopo di attirare la clientela attenta all'etica.

Con questa proposta di legge si istituisce un marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti, rilasciato sulla base di parametri e di controlli definiti.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento riferendolo ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009.

All'articolo 2 si dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato « marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici », con le seguenti finalità: *a)* qualitativa, in quanto riguarda l'efficacia dei prodotti; *b)* ecologica, in quanto è volto a garantire il minore impatto sull'ambiente

durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; c) informativa, in quanto assicura che siano messe a disposizione del consumatore informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la disciplina del marchio italiano, l'articolo rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del codice della proprietà industriale e di cui all'articolo 2570 del codice civile.

Gli articoli 3 e 4 sono dedicati ai parametri e alla procedura di rilascio del marchio, mentre l'articolo 5 disciplina il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 6 stabilisce finalità e obiettivi dei controlli indicati dalla legge, mentre all'articolo 8 sono stabilite le sanzioni applicabili nei casi di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o della sua utilizzazione in violazione della legge, mediante rinvio agli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale.

L'articolo 7 determina le risorse finanziarie per la gestione del Comitato di cui all'articolo 2, prevedendo che la presenta-

zione della domanda di concessione dell'uso del marchio sia soggetta al pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria, di controllo e di laboratorio.

L'articolo 9, riguardante il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, viene riproposto nel testo approvato nella passata legislatura, ancorché sia da considerarsi superfluo perché superato in quanto inserito in altro provvedimento legislativo approvato in via definitiva (articolo 1, commi da 546 a 548, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Viene qui mantenuto al solo effetto di consentire – in virtù della corrispondenza con il testo già approvato – l'eventuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, comma 1, del regolamento della Camera.

L'articolo 10, infine, prescrive che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare alle nuove disposizioni le norme ivi previste sul funzionamento del Comitato per l'Eco-label e l'Ecoaudit.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

ART. 2.

(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici).

1. È istituito il marchio collettivo denominato « marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici », al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato « Comitato », che vi provvede con le risorse umane e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Parametri).

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, ove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

a) dermocompatibilità;

b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;

d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;

g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;

h) incidenza ecologica dell'imballaggio.

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detersivi per le mani;

c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera *h)* del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;

e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata minima di conservazione del prodotto co-

smetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

4. I parametri e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1, sentito il Comitato.

5. I *test* clinici di dermocompatibilità sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

ART. 4.

(Procedura per la concessione dell'uso del marchio).

1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere sperimentato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, se necessario richiedendo, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti

svolti da laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il « dossier ecologico e di dermocompatibilità » del prodotto cosmetico.

4. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici perché non è sperimentato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti ».

ART. 5.

(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS).

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso di spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e *test* specifici per la dermocompatibilità.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei *dossier* ecologici e di dermocompatibilità, degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

ART. 6.

(Finalità dei controlli).

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;

d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose;

e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

ART. 7.

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese istruttorie delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabi-

lita con il medesimo decreto di cui al comma 3.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato.

ART. 9.

(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche).

1. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per:

a) « microplastiche »: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura eguale o inferiore a 5 millimetri, in-

tenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;

b) « plastica »: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni della presente legge.



18PDL0006370